

DEFINIZIONI

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana

Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo I – ZR I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV)

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali.

Zona di Riduzione Numerica

A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

Zone indenni

Tutto il restante territorio regionale

Operatori abilitati al controllo e limitazioni

Personale in possesso dell’abilitazione art. 37 L.R. 3/94 e/o art. 51 L.R. 3/94 oltre a quelli individuati dal decreto ministeriale 13 giugno 2023

ACL

Autorità (sanitaria) competente locale

ACR

Autorità (sanitaria) competente regionale

Unità di gestione (UDG)

Aree delimitate oggetto di gestione faunistica del cinghiale, caratterizzate da individuazione numerica (cod. UDG) e cartografica (Portale regionale Geoscopio) univoca. Ciascuna UDG ha un proprio titolare/referente di gestione, un proprio piano di prelievo ed un elenco di operatori utilizzabili per gli interventi. Sono UDG, ad esempio: i Distretti di gestione del cinghiale degli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati, le aree protette della L.R. 30/2015 e L. 394/91

ZONE A RESTRIZIONE II E III

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate

Controllo e contenimento faunistico:

- Nelle UDG in cui negli ultimi 4 mesi sia stato riscontrato anche un solo caso positivo di PSA sono autorizzate esclusivamente le forme di controllo faunistico con il trappolaggio e l'aspetto/cerca anche notturno.
- Nelle UDG in cui negli ultimi 4 mesi non siano stati riscontrati casi positivi alla PSA e dove il livello di sorveglianza non consente di escludere la presenza della malattia è consentito effettuare il controllo della popolazione con il trappolaggio e l'aspetto/cerca anche notturno nonché la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Vi deve essere la presenza di un conduttore di cane limiere abilitato ed i cani devono essere abilitati come limieri da ENCI. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale
- Nelle UDG in cui negli ultimi 4 mesi non siano stati riscontrati casi positivi e dove il livello di sorveglianza consente di escludere la presenza della malattia è consentito il controllo della popolazione con metodi di controllo collettivi senza limitazione di numero di cani e di persone e anche attraverso operatori abilitati con la residenza venatoria nella UDG stessa a condizione che si rinunci ad effettuare attività venatoria e controllo faunistico al cinghiale in zona I, zona CEV e zone indenni. Nel caso dell'utilizzo della tecnica della girata, vale quanto sopra indicato. Rimangono comunque in essere le indicazioni date dalla Regione Toscana per le attività di controllo e contenimento sul cinghiale.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica

Operatori

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV, nelle zone a riduzione e nelle zone indenni.

Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata, anche tramite supporti informatici o in via multimediale, dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o di altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai sensi di quanto previsto nell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA 3/2025, ogni ATC, ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo (inclusi i gestori delle aree protette), che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Tale piano può essere

predisposto dall'ATC competente territorialmente per i Distretti di gestione cinghiale e per gli Istituti pubblici e privati che ne diano esplicito consenso.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, gli operatori impiegabili per le attività di prelievo debbono:

- a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC e la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio o la residenza venatoria nell'ATC (ai sensi di quanto previsto al comma 9, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 3/2025). Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata;
- b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio. Possono essere inseriti nella lista anche operatori con residenza anagrafica altrove purché si verifichino le condizioni di cui al comma 9, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 3/2025. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare e a distanza comunque minima di tre mesi;
- c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

Quanto sopra fatto salvo le indicazioni contenute nella nota del Commissario del 08.09.2025 e s.m.i..

Altre specie

Il prelievo venatorio è vietato in forma collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale)

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

ZONE A RESTRIZIONE I

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate

Controllo faunistico e contenimento : consentito il trappolaggio e l'aspetto/cerca anche notturno nonché la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nel caso dell'utilizzo della tecnica della girata, vale quanto indicato per le ZR II e III.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Operatori

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV, nelle zone a riduzione e nelle zone indenni.

Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata, anche tramite supporti informatici o in via multimediale, dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai sensi di quanto previsto nell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA 3/2025, ogni ATC, ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo (inclusi i gestori delle aree protette), che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Tale piano può essere predisposto dall'ATC competente territorialmente per i Distretti di gestione cinghiale e per gli Istituti pubblici e privati che ne diano esplicito consenso.

Sono consentiti spostamenti dalle zone a restrizione II e III verso zone a restrizione I a condizione dell'aver trasmesso al soggetto responsabile del piano di biosicurezza una autocertificazione dell'operatore attestante che lo stesso non ha partecipato ad attività di controllo negli ultimi 15 giorni in Zone a restrizione II o III. Tali soggetti dovranno comunque aver ricevuto la formazione sulla PSA prevista dall'Allegato 1 dell'Ordinanza commissariale n. 3/2025.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, gli operatori impiegabili per le attività di prelievo debbono:

a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC e la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio. Possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove purchè in zona indenne (ai sensi di quanto previsto al comma 2, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 4/2025). Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio.

Possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove purchè in zona indenne (ai sensi di quanto previsto al comma 2, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 4/2025). Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi.

c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

Quanto sopra fatto salvo le indicazioni contenute nella nota del Commissario del 08.09.2025 e s.m.i..

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

ZONA CEV

Quanto di seguito vale indipendentemente dalla tipologia dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Controllo faunistico: vietata la forma collettiva (girata e braccata). Consentito il trappolaggio e l'aspetto/cerca anche notturno.

Nella Zona CEV il Commissario Straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto sopra riportato.

Operatori

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni.

Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata, anche tramite supporti informatici o in via multimediale, dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai sensi di quanto previsto nell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA 3/2025, ogni ATC, ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo (inclusi i gestori delle aree protette), che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Tale piano può essere predisposto dall'ATC competente territorialmente per i Distretti di gestione cinghiale e per gli Istituti pubblici e privati che ne diano esplicito consenso.

Sono consentiti spostamenti dalle zone a restrizione II e III verso zone CEV a condizione dell'aver trasmesso al soggetto responsabile del piano di biosicurezza una autocertificazione dell'operatore attestante che lo stesso non ha partecipato ad attività di controllo negli ultimi 15 giorni in Zone a restrizione II o III. Tali soggetti dovranno comunque aver ricevuto la formazione sulla PSA prevista dall'Allegato 1 dell'Ordinanza commissariale n. 3/2025.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, gli operatori impiegabili per le attività di prelievo debbono:

a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC e la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio o la residenza venatoria nell'ATC (ai sensi di quanto previsto al comma 9, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 3/2025). Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Comprensorio. Possono essere inseriti nella lista anche operatori con residenza anagrafica altrove purché si verifichino

le condizioni di cui al comma 9, art. 4 dell'Ordinanza commissariale 3/2025. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi.

c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

Quanto sopra fatto salvo le indicazioni contenute nella nota del Commissario del 08.09.2025 e s.m.i..

Altre specie

Il prelievo venatorio e il controllo faunistico sono invece consentiti verso le altre specie, sulla base delle regole vigenti e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza

Zona di Riduzione Numerica e Zona Indenne

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale. Sono consentiti spostamenti dalle zone II e III verso zone a riduzione e indenni a condizione dell'aver trasmesso al soggetto responsabile del piano di biosicurezza una autocertificazione dell'operatore attestante che lo stesso non ha partecipato ad attività di controllo negli ultimi 15 giorni in Zone a restrizione II o III. Tali soggetti dovranno comunque aver ricevuto la formazione sulla PSA prevista dall'Allegato 1 dell'Ordinanza commissariale n. 3/2025.

Quanto sopra fatto salvo le indicazioni contenute nella nota del Commissario del 08.09.2025 e s.m.i..

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana